

CITTA' DEL FARE SCPA IN LIQUIDAZIONE
CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE

TRA

La società "Città del fare S.C.p.A. in liquidazione", CF/P.iva 03556041212, con sede legale in Afragola (Na), alla via Santa Maria n. 2, in seguito denominata "*Società*", nella persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori, nonché legale rappresentante, Dott. Luigi Silvestro, CF SLV LGU 84R15 A024G

E

l'avv. Maria Rosaria Auricchio (CF RCCMRS84A56G190J), in seguito, denominato "*Avvocato*", scritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di Nola, con studio in Ottaviano (NA) alla Via T. Tasso n. pec: mariarosariaauricchio@pec.it, dove intende ricevere ogni successiva comunicazione della Società

PREMESSO CHE

- La Corte di Appello di Napoli, con sentenza avente n. 534/2015 e RG 5851/2013, ha dichiarato la soccombenza del sig. Caruso Antonio, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di Euro14.348,07, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- la Società "Città del fare S.C.p.A. in liquidazione", ha necessità di procedere al recupero delle dette somme.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

L'Avvocato dichiara di accettare l'incarico di costituzione in giudizio di cui in premessa e si impegna ad esercitare il mandato, con massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e delle clausole di cui alla presente convenzione.

L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché la Società potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti e comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, la Società dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa l'eventuale predisposizione di atti di transazione.

L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura la Società si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.

Articolo 2

Il compenso stabilito per l'incarico conferito Le sarà così determinato:

- In caso di buon esito dell'azione, sarà determinato secondo i minimi tariffari vigenti ridotti del 25% (venticinque per cento), calcolati sulle somme effettivamente incassate dalla Società;
- In caso di infruttuosità dell'azione di recupero, sarà determinato sulla base del seguente tariffario:
 - Predisposizione ed invio Messa in mora: Euro 100,00;
 - Decreto ingiuntivo € 300,00;
 - Atto di precetto € 200,00;
 - Atto di pignoramento e fase esecutiva € 500,00;

Tutto quanto sopra, oltre spese, iva e cpa.

L'Avvocato si impegna a contenere la parcella nel limite pattuito di cui alla presente convenzione, con espressa previsione di rinuncia a qualsivoglia maggiorazione.

La liquidazione della parcella sarà effettuata, a conclusione del giudizio, previa presentazione di apposita fattura, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, che il professionista avrà cura di comunicare formalmente.

L'Avvocato si impegna, altresì, a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della nota specifica, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.

All'atto del conferimento dell'incarico, la Società non corrisponde alcun acconto all'avvocato ad eccezione delle spese di avvio del procedimento.

L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge, la Società procederà alla risoluzione del presente contratto ed alla revoca del mandato conferito.

Laddove l'Avvocato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dell'avvocato medesimo. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Società. La designazione del domiciliatario non comporta alcun onere aggiuntivo

per la Società, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate e rientranti nei compensi di cui al presente articolo.

Articolo 3

L'Avvocato si impegna ad inviare alla Società, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse della Società.

Articolo 4

L'Avvocato dichiara di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Società per la durata del rapporto instaurato, nonché l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

L'Avvocato si impegna a comunicare, tempestivamente, all'Ente l'insorgere di eventuali condizioni di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli, in armonia con quanto disposto dal suddetto Codice.

Articolo 5

All'Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della Società, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Articolo 6

L'Avvocato ha la facoltà di rinunciare per giusta causa all'incarico conferitogli, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per le attività espletate.

Articolo 7

L'Avvocato dichiara di aver stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 27/2012, adeguata polizza assicurativa, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione.

Articolo 8

La Società si obbliga a fornire tempestivamente, per tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'Avvocato.

Articolo 9

La Società, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa L'Avvocato il quale ne prende atto e ne dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi strettamente connessi e strumentali alla gestione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle dell'ordinamento degli Avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Articolo 11

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.


Articolo 12

Eventuali controversie tra la Società e l'Avvocato saranno devolute al Tribunale di Napoli Nord.

Afragola (Na), 22 marzo 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

PER la Città del fare SCpA
Il presidente del Collegio dei Liquidatori



L'Avvocato

Avv. Maria Rosaria Avericchio
Via Torquato Tasso n°6 - 80044 Ottaviano (NA)
Tel. 83979119.100
PIVA: 06903141213
CF: RCCMRS84A56G190J